



COMUNE DI VICENZA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19.

Seconda proroga efficacia proprie precedenti ordinanze (periodo 14 aprile/3 maggio 2020)

IL SINDACO

VISTI:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";

- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020;

RICHIAMATE, altresì, le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti di seguito riportate:

1. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali** - 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20
2. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche** - 20 marzo 2020, prot. n. 44.662/20
3. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. **Proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** – 3 aprile 2020, prot. 49.818/20

DATO ATTO che la cessazione dell'efficacia delle proprie citate ordinanze di cui ai punti 1, 2 è stata fissata al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia e l'evolversi della situazione epidemiologica che impongono l'ulteriore mantenimento di misure restrittive atte ad evitare in ogni modo il rischio di assembramenti o situazioni in cui non possa essere garantito l'adeguato distanziamento tra le persone;

VALUTATA, pertanto, la necessità, di prorogare, in conformità alle previsioni del DPCM 10 aprile 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle ulteriori misure restrittive fissate con le proprie precedenti ordinanze ancora efficaci alla data del 13 aprile 2020;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto nell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, le misure restrittive oggetto della presente ordinanza non sono in contrasto con le misure statali e non eccedono i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, fatte salve le disposizioni statali e regionali, quanto segue:

- l'efficacia delle disposizioni delle proprie precedenti ordinanze di seguito riportate

1. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali** - 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20
2. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche** - 20 marzo 2020, prot. n. 44.662/20

è prorogata fino al **3 maggio 2020** compreso.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nelle suddette ordinanze, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a cura dello Staff del Sindaco a:

- Prefettura di Vicenza
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Albo Pretorio – SEDE
- Valore Città AMCPS
- Direttore servizio infrastrutture e gestione urbana
- Direttore servizio istruzione, sport, partecipazione
- Direttore servizio anagrafe, stato civile, elettorale
- Ufficio stampa

Vicenza, 13 aprile 2020

Il Sindaco
Francesco Rucco

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)